



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Don Giovanni Silvestri”

RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI

D.P.R. 25-5-60, n. 729 - D.A.R.S.S. 8-2-89, n. 6

Atto dirigenziale n. 93/ 19.02.2009 Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali – Regione Puglia

Iscritta nel registro delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani della R.S.S.A con atto dirigenziale n. 294 / 28/4/2010 Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità – Regione Puglia

Largo San Giuseppe, 7

Castellana Grotte (BA)

Cod. Fisc.: 80006570727



DELIBERA DEL PRESIDENTE

N. 07

Oggetto: Servizio di distribuzione automatica di bevande calde, bevande fresche e snack, presso la Residenza “Don Giovanni Silvestri”. Determinazioni .

Oggi, 29 Giugno 2018, nella sede dell’ASP “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte, il Presidente Avv. Massimo Licci, per i poteri rivenientigli dalla Statuto dell’ASP, salva ratifica, giusto art. 12 del vigente Statuto, ha adottato il seguente provvedimento riferito all’oggetto.

Verbalizza il Segretario dell’Ente, Elisabetta Manghisi.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che è intendimento di questa Amministrazione dotare la Residenza Protetta “Don Giovanni Silvestri” di un servizio di distribuzione automatica di bevande calde, bevande fresche e snack, mediante l’installazione di distributori automatici, al fine di favorire il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro, nonché consentire agli anziani utenti della Struttura e ai loro congiunti di poter fruire, all’occorrenza, di tale servizio;

CONSIDERATO:

CHE l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti preconfezionati e di bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici è regolata, in via generale, dall’art. 164 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

CHE, in via sperimentale, si intende affidare la concessione in esclusiva per il periodo di anni 1 (uno) dalla stipula, prevedendo che la controprestazione a favore del concessionario consista

unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio in oggetto senza l'assunzione di alcun onere in capo a questa azienda;

VISTO l'allegato capitolato speciale per l'affidamento in Concessione da parte dell'ASP "Don Giovanni Silvestri", ai sensi degli artt.164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, bevande fresche e snack presso la Residenza Protetta "Don Giovanni Silvestri", mediante installazione e gestione di n. 2 distributori automatici;

DATO ATTO che si ravvisa l'opportunità di introdurre detta innovazione nell'ottica di realizzare il miglioramento continuo del servizio all'utenza e per contribuire all'immagine positiva della Struttura Assistenziale;

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni aventi il medesimo oggetto alle quali poter aderire;

RITENUTO, pertanto, di procedere per la concessione, in via sperimentale, per anni 1 (uno), del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 30, co. 1, 36 comma 2 lett. a) e 164 e succ. del D.Lgs 50/2016, mediante affidamento diretto della concessione a titolo oneroso, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017;

VISTA la vigente normativa regionale di riferimento per l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona;

VISTO il vigente Statuto ed in particolare l'art. 12;

PRESO ATTO che, stante l'approssimarsi della stagione estiva, ragioni di opportunità consigliano, in adesione a ripetute richieste di anziani utenti della Struttura assistenziale, l'adozione del presente provvedimento, con la finalità di migliorare il servizio reso in favore degli anziani stessi, dei loro familiari e conoscenti e favorire ulteriori momenti ludici, di aggregazione e socializzazione presso la Residenza;

VISTE le linee guida per le Aziende Pubbliche di servizi alle Persone, diramate in data 29.09.2010 dalla Regione Puglia;

DELIBERA

- 1. DI RICHIAMARE** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. DI DARE ATTO** che è volontà di questa Amministrazione dotare la Residenza Protetta "Don Giovanni Silvestri", di un servizio di distribuzione automatica di bevande calde, bevande fresche e snack, mediante l'installazione di n. 2 distributori automatici;
- 3. DI DEMANDARE** al Segretario dell'Ente la procedura di affidamento in concessione, ai sensi degli artt.164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, bevande fresche e snack presso la Residenza Protetta "Don Giovanni Silvestri", mediante installazione e gestione di n. 2 distributori automatici, per la durata di anni 1 (uno), attraverso una procedura ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. , secondo le prescrizioni integralmente riportate nel Capitolato di Appalto del Servizio di cui si tratta;
- 4. DI APPROVARE** il Capitolato Speciale di Appalto (Allegato "A") facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo all'affidamento in Concessione da parte dell'ASP "Don Giovanni Silvestri", ai sensi degli artt.164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, del "servizio di distribuzione automatica di bevande calde, bevande fresche e snack presso la Residenza Protetta "Don Giovanni Silvestri"", quale indirizzo al fine di avviare l'iter di affidamento del servizio di cui si tratta;

5. DI APPROVARE il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (Allegato "B") per le Interferenze legate alle attività del servizio in oggetto, che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

6. DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli art. 31 e 101 del D.Lgs. 50/2016 l'Economo dell'Ente Sig. Domenico Intini;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 6, della Legge Regionale 30.09.2004, n. 15.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
Avv. Massimo Licci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri" per dieci giorni consecutivi a partire dal
03 LUG. 2018 senza opposizione

Castellana Grotte,

Il Responsabile della Pubblicazione

Domenico INTINI

Il Segretario

Elisabetta Manghisi



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Don Giovanni Silvestri”

RESIDENZA SOCIOSANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI

D.P.R. 25-5-60, n. 729 - D.A.R.S.S. 8-2-89, n. 6

Atto dirigenziale n. 93/ 19.02.2009 Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali – Regione Puglia

Iscritta nel registro delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani della R.S.S.A con atto dirigenziale n. 294 / 28/4/2010 Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità – Regione Puglia

Largo San Giuseppe, 7

Castellana Grotte (BA)

Cod. Fisc.: 80006570727



Capitolato Speciale di Appalto

per l'affidamento in Concessione del “servizio di distribuzione automatica di bevande calde, bevande fresche e snack presso la Residenza Protetta “Don Giovanni Silvestri””, approvato con deliberazione Presidenziale n. 7 del 29.04.2018.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l'affidamento in concessione da parte dell'ASP “Don Giovanni Silvestri”, di seguito chiamata ASP, ai sensi degli artt.164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, bevande fresche e snack presso la Residenza Protetta “Don Giovanni Silvestri”, mediante installazione e gestione di n. 2 distributori automatici.

Oggetto della concessione sono gli spazi individuati dall'Amministrazione per la collocazione dei distributori automatici suddetti, nonché l'allacciamento alle utenze necessarie per il loro funzionamento, e prevede:

- la fornitura, il trasporto, l'installazione e la messa in funzione dei distributori automatici;
- eventuali opere di adeguamento di impianti per i collegamenti elettrici, nel caso fossero necessarie per il funzionamento dei distributori automatici;
- gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione dei distributori per l'intera durata del contratto;
- disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori al termine del contratto o nel corso del contratto se richiesto dall'Amministrazione.

ART. 2 - DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE, CONTRATTO

La Concessione ha la durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di attivazione della concessione in conseguenza della aggiudicazione della stessa.

Il valore della concessione per 12 mesi è pari ad € 9.125,00 al netto di IVA, stimato sulla base del presumibile andamento dei consumi di bevande e snack presso la RSSA, nel periodo di anni uno, calcolato tenendo conto dei prezzi medi attualmente praticati dalla distribuzione automatica.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'ASP e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio di distribuzione automatica presso la sede della Residenza.

Non sono previsti né rinnovo né ripetizione del contratto di concessione.

Il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.

In merito alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9, del medesimo articolo.

Nel caso il servizio venisse aggiudicato e consegnato, l'ASP si riserva comunque la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto a norma dell'art. 1671 del Codice Civile, senza che la ditta aggiudicataria possa vantare alcun indennizzo per spese di sostenute o per mancato guadagno.

ART. 3 – CANONE DI CONCESSIONE E MODALITA' DI VERSAMENTO

A fronte dell'affidamento della concessione, il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Amministrazione un canone annuale forfettario minimo a titolo di rimborso spese per l'utilizzo degli spazi messi a disposizione dalla Amministrazione, che si individuano nella zona ingresso della Residenza, e per la copertura delle spese sostenute dalla stessa per:

- pulizia, manutenzione, riscaldamento e condizionamento dei suddetti spazi;
- consumi idrici ed elettrici relativi al funzionamento dei distributori automatici;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in relazione all'utilizzo dei distributori.

Il canone annuale suddetto, non soggetto ad IVA, è fissato in **euro 350,00 o al maggior importo offerto in sede di gara** e deve essere versato in un'unica soluzione anticipata entro giorno 30 (trenta) dell'avvio del contratto, mediante bonifico bancario, utilizzando il conto corrente intestato all'ASP

Il Concessionario si impegna pagare per intero la rata di canone senza mai poterle scomputare o diminuire per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Amministrazione e qualunque sia l'andamento economico dell'attività correlata al servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti di cui al presente capitolato.

Il servizio oggetto di affidamento genera oneri della sicurezza per interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 per un importo pari ad € 150,00 (euro centocinquanta/00). L'importo per i costi da sicurezza per le interferenze verranno corrisposti dall'ASP in via anticipata.

ART. 4 - REQUISITI MINIMI E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

4.1 - CRITERI AMBIENTALI

Le attività connesse alla Concessione di cui al presente capitolato devono svolgersi nel rispetto dei seguenti Criteri Ambientali Minimi come definiti nell'Allegato 1 al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25/07/2011, precisamente:

- imballaggi conformi ad almeno una delle norme tecniche indicate al punto 6.3.2 del sopra citato Allegato 1 al D.M. 25/07/2011;
- mezzi di trasporto utilizzati conformi ad almeno una delle tipologie indicate al punto 6.3.3 del sopra citato Allegato 1 al D.M. 25/07/2011, escluso mezzi di trasporto su ferro.

4.2 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI

I distributori automatici e le macchine dovranno essere di tipologia e dimensione idonea a soddisfare le esigenze del numero di utenti potenziali che si stima in numero di 50 al giorno. Devono essere installati nella zona ingresso della Residenza e devono poter erogare almeno i seguenti prodotti:

- distributori di bevande calde: caffè espresso, caffè lungo, caffè macchiato, caffè decaffeinato, cappuccino, cioccolato, té;
- distributori di bevande fredde e snack: acqua oligominerale, bibite e succhi di frutta in lattina e/o brik, prodotti da forno salati e dolci e snacks in monoporzioni;

I distributori automatici devono possedere le seguenti caratteristiche generali:

- essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti, in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e prevenzione incendi;
- rispettare le norme tecniche, nazionali e comunitarie, per la sicurezza degli apparecchi alimentati da energia elettrica ed essere forniti di certificazione CE e marcatura CE;
- essere provvisti di "interruttore salvavita";
- rispettare i parametri massimi di rumorosità e vibrazione previsti dalla legge;
- essere conformi ai requisiti e alle prescrizioni delle norme, nazionali e comunitarie, in materia igienico-sanitaria, in particolare devono prevedere soluzioni tecnico-costruttive idonee a garantire la massima efficienza in termini di igiene;
- garantire un'adeguata protezione dell'apertura di erogazione, tale da impedire contaminazioni delle parti interne e dei prodotti erogati;
- anno di fabbricazione non anteriore al 2015, perfettamente funzionanti e privi di difetti tecnici;
- possedere una capacità di erogazione adeguata all'utenza potenziale;
- rendere ben visibile marca e tipologia dei prodotti in distribuzione, nonché i relativi prezzi;
- segnalare chiaramente l'eventuale indisponibilità dei singoli prodotti;
- essere dotati di dispositivo per la regolazione progressiva dello zucchero (per i distributori di caffè e bevande calde);
- essere predisposti per il pagamento in contanti in valuta corrente (Euro), indicandone esternamente la pezzatura accettata, e dotati di idoneo dispositivo rendi-resto;
- segnalare chiaramente l'eventuale assenza o esaurimento di monete per il resto;
- consentire anche il pagamento con sistema elettronico, tramite dispositivo funzionante con chiave o tessera elettronica ricaricabile, in grado di gestire credito a scalare.

Non è ammesso per nessun motivo l'installazione di distributori e macchine che utilizzino gas combustibili per il loro funzionamento.

Le chiavi o le tessere elettroniche ricaricabili saranno distribuite secondo le modalità che saranno concordate tra l'ASP ed il Concessionario.

Nella parte frontale i distributori automatici devono riportare, chiaramente visibili ed evidenti, le seguenti informazioni:

- denominazione sociale del Concessionario;
- numero o codice identificativo della macchina;
- recapito telefonico utilizzabile dagli utenti per segnalare guasti e disfunzioni o mancata o irregolare erogazione di prodotti e/o per eventuali richieste di rimborso.

L'ASP non è in alcun modo depositaria dei distributori automatici e delle macchine e attrezzature di proprietà del Concessionario: la custodia, la cura e la conservazione degli stessi rimangono a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario, benché posizionate nelle aree individuate dall'ASP.

4.3 - PERSONALE ADDETTO

Il Concessionario deve disporre, per l'espletamento delle attività operative connesse con la Concessione, di personale adeguatamente qualificato, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli

professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

Il Concessionario deve impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio di distribuzione, organizzando opportunamente le attività connesse tenendo conto degli orari di massima utilizzazione dei distributori da parte degli utenti.

Se richiesto dall'Amministrazione, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, il Concessionario trasmette o rende accessibile l'elenco degli addetti alle attività di rifornimento e manutenzione, contenente i nominativi, la qualificazione professionale e la sede in cui operano prevalentemente.

Durante le attività operative all'interno della RSSA, gli addetti del Concessionario devono:

- a) indossare una tenuta o divisa di lavoro tale da renderli chiaramente riconoscibili;
- b) recare esposto e ben visibile un apposito cartellino personale di riconoscimento, riportante la denominazione sociale del Concessionario e il proprio nominativo;
- c) essere stati formati ed attenersi alle prescrizioni normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della distribuzione di prodotti alimentari e bevande nonché alle procedure applicative di conservazione, trasporto, igiene e sanificazione delle attrezzature previste in applicazione delle norme in materia di sicurezza alimentare;
- d) mantenere un comportamento irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti dei referenti dell'ASP e degli utenti della distribuzione.

Con riferimento ai sopra elencati punti a) e b), la divisa di lavoro e il cartellino di riconoscimento sono forniti a cura e spese del Concessionario.

L'ASP rimane estranea al rapporto tra gli addetti alle attività di distribuzione e il Concessionario, che è integralmente responsabile degli adempimenti previsti a carico proprio e del proprio personale.

Tuttavia, a fronte di comportamenti inappropriati o non idonei alle attività previste, debitamente accertati, l'ASP può richiedere al Concessionario la sostituzione del personale addetto al servizio presso la sede della RSSA.

L'Amministrazione può inoltre disporre, in qualsiasi momento nel corso del contratto, l'accertamento dei requisiti, obblighi e adempimenti indicati nel presente articolo eseguiti a campione oppure a seguito di segnalazioni degli utenti.

Nel caso fossero rilevate infrazioni configurabili come violazioni di obblighi normativi da parte del Concessionario, l'ASP provvederà a segnalarle alle autorità competenti, riservandosi la facoltà di risolvere il contratto.

Il Concessionario si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal Codice di dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e recepito integralmente dall'ASP "Don Giovanni Silvestri", con Delibera del CdA n.1 del 31/01/2014 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti dell'ASP "Don Giovanni Silvestri", approvato con deliberazione del CdA n. 9 del 07.04.2017 reperibile sul sito web dell'ASP all'indirizzo:

www.dongiovannisilvestri.it

4.4 - ATTIVITA' OPERATIVE

Tutte le attività operative di installazione, rifornimento e manutenzione dei distributori installati nella zona ingresso della Residenza, devono essere svolte in linea di massima dal lunedì al venerdì fra le ore 9.00 e le ore 13.00, concordandole con l'ASP in modo da evitare o ridurre al minimo l'interferenza con le attività proprie dell'ASP stessa.

Il Concessionario non può in nessun caso, per sua decisione unilaterale, sospendere, rallentare o interrompere il servizio, nemmeno in presenza di controversie con l'ASP. La sospensione o il

rallentamento o l'interruzione del servizio costituisce inadempienza contrattuale e può determinare la risoluzione del Contratto, previa formale diffida ad adempiere da parte dell'ASP.

Il Concessionario è tenuto al risarcimento per gli eventuali danni ai locali, arredi ed attrezzature di proprietà dell'ASP causati da incuria o imperizia del personale addetto durante lo svolgimento delle attività operative connesse con il servizio.

Il Concessionario provvede alla gestione del servizio e delle macchine di distribuzione, svolgendo le attività di seguito specificate:

1) Installazioni, spostamenti, sostituzione e rimozione dei distributori.

Il Concessionario si impegna ad installare n. 1 distributore automatico di bevande calde e n. 1 distributore automatico di bevande fresche e snack entro e non oltre 30 giorni solari consecutivi dalla data di affidamento della concessione.

Nel corso di validità del contratto, l'ASP, in base a sopraggiunte esigenze autonomamente valutate ha la facoltà di richiedere l'aumento o la riduzione dei predetti distributori, lo spostamento degli stessi nell'ambito della RSSA, la sostituzione dei distributori con altri di caratteristiche differenti.

E' onere dell'Amministrazione individuare le aree destinate alle nuove installazioni e agli spostamenti tenendo conto delle norme in materia di sicurezza nonché della conformità degli impianti elettrici a cui devono essere allacciati i distributori e le macchine.

La sostituzione dei distributori automatici e delle macchine, può essere richiesta anche nei casi di ripetuti e documentati guasti e/o disservizi, dovuti all'inefficienza e/o obsolescenza degli stessi: in tali casi il Concessionario è obbligato a dare seguito alla richiesta di sostituzione entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Il Concessionario deve provvedere alla disinstallazione e al ritiro di tutti i distributori installati nel corso della Concessione presso la RSSA, entro 15 giorni solari consecutivi dalla data di scadenza del contratto facendosi carico delle seguenti attività:

- disattivazione, distacco, ritiro e trasporto dei distributori;
- rimozione dell'impianto elettrico eventualmente realizzato dal Concessionario per l'alimentazione e l'allaccio dei distributori, salvo diverso accordo con l'ASP;
- rimozione di eventuali materiali di risulta.

Decorso inutilmente il suddetto termine, l'ASP provvede autonomamente allo sgombero e al ripristino degli spazi, con addebito al Concessionario delle relative spese sostenute.

2) Rifornimento e gestione dei distributori.

Il rifornimento di prodotti e materiali accessori monouso (es.: bicchieri, palette, zucchero ecc....) dei distributori automatici e delle macchine deve essere sistematicamente eseguito in modo da mantenere costante la disponibilità dei prodotti.

Il personale addetto del Concessionario, per ogni passaggio di rifornimento e per ogni distributore, deve svolgere le seguenti attività minime:

- verifica generale della corretta funzionalità delle macchine;
- rifornimento dei prodotti e materiali accessori mancanti o carenti;
- verifica della disponibilità e della corretta erogazione dei materiali accessori monouso, in particolare l'addetto deve controllare che il materiale accessorio sia sufficiente e correttamente posizionato;
- verifica della disponibilità di monete per il resto ed eventuale riempimento dei relativi contenitori;
- verifica dell'igiene ed eventuale pulizia e sanificazione delle macchine, sia interna che esterna, tale da garantire la massima igiene e il decoro delle stesse.

3) Manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Concessionario deve svolgere la manutenzione ordinaria dei distributori automatici e delle macchine: tale tipo di manutenzione ha carattere preventivo ed è finalizzata a mantenere i distributori e le macchine in efficiente stato di funzionamento e a ridurre al minimo la possibilità di guasti o disfunzioni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria devono comprendere le seguenti attività:

- controllo generale, verifica di funzionalità e messa a punto dei distributori;
- eventuali riparazioni e/o sostituzioni di parti rotte, usurate o che presentino difetti, anomalie o malfunzionamenti, qualora eseguibili in loco entro il giorno lavorativo successivo al riscontro del problema;
- ritiro e smaltimento delle parti o componenti guaste e/o sostituite nel corso dell'intervento di manutenzione.

La manutenzione straordinaria è prestata dal Concessionario nel caso sia necessario eseguire presso l'officina o centro tecnico del Concessionario, una più accurata manutenzione o una revisione totale dei distributori automatici e delle macchine, a seguito di guasti o disfunzioni non risolvibili in loco entro il terzo giorno lavorativo dal riscontro dell'avaria.

In questo caso, i distributori e le macchine in avaria devono essere sostituiti, a totali spese del Concessionario, contestualmente al loro ritiro, con macchine della stessa tipologia, o tecnologicamente superiori, in grado di erogare gli stessi prodotti, fino al riposizionamento del distributore o della macchina riparata.

L'avaria può essere riscontrata dal personale addetto alle attività di rifornimento o su segnalazione degli utenti.

L'ASP applicherà la penale di euro 20,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione dei distributori automatici e delle macchine che necessitino di interventi di manutenzione straordinaria, riservandosi la facoltà di risolvere il contratto nel caso la sostituzione non avvenga entro 10 giorni lavorativi dal riscontro del problema.

ART. 5 - TIPOLOGIA DEI PRODOTTI, GESTIONE E PREZZI MASSIMI

I prodotti posti in vendita devono essere di produzione nazionale o di ambito CEE, di ottima qualità, preferibilmente di marche conosciute a livello nazionale e conformi alle norme specifiche in materia di alimentazione, sanità, igiene e confezionamento di alimenti e bevande.

Almeno il 50% dei prodotti solidi pre-confezionati devono possedere una o più di queste copia informatica per consultazione caratteristiche: essere privi di grassi idrogenati; dolci a basso contenuto di zuccheri; di produzioni biologiche garantite e certificate; provenienti dal commercio equo-solidale.

In nessun caso è consentita la distribuzione di bevande alcoliche o super alcoliche.

Tutti i prodotti distribuiti devono essere dotati delle etichette di legge.

Ad aggiudicazione dichiarata e prima dell'attivazione del servizio, il Concessionario deve consegnare all'ASP la lista dei prodotti posti in vendita nei distributori automatici e nelle macchine da cui si desumano gli elementi specificati nei precedenti capoversi del presente articolo, nonché i relativi prezzi unitari sia per pagamento elettronico che per pagamento in contanti: tale documento viene denominato "Listino".

I distributori automatici dovranno consentire l'erogazione di tutti i prodotti elencati nel "Listino".

I prezzi dei prodotti non potranno, in ogni caso, essere superiori ai seguenti e rimarranno fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale:

TIPOLOGIA PRODOTTI	€ con strumento elettronico	€ con moneta
Bevande calde da distributore		

automatico		
Tutto espresso (caffè, cappuccino, ecc...)	€ 0,45	€ 0,50
Tutto decaffeinato (caffè, cappuccino, ecc...)	€ 0,45	€ 0,50
Tutto orzo (caffè, cappuccino, ecc...)	€ 0,45	€ 0,50
Tutto solubili (cioccolata, latte, ecc...)	€ 0,45	€ 0,50
Tutto al ginseng (caffè, cappuccino, ecc...)	€ 0,50	€ 0,55
Camomilla	€ 0,45	€ 0,50
Bevande fredde		
Acqua Minerale gasata e non gasata 0,5 L	€ 0,45	€ 0,50
Bevanda non alcolica in lattina 330 ml	€ 0,75	€ 0,80
Succhi di frutta, tè, multivitaminici in bottiglie 250 ml	€ 0,95	€ 1,00
Succhi di frutta, tè, multivitaminici in brick 200 ml	€ 0,55	€ 0,60
Snack		
Snack salato	€ 0,90	€ 1,00
Snack dolce	€ 0,90	€ 1,00

I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari, esenti o.g.m., devono essere rigorosamente monodose e con scadenza evidenziata.

I prodotti dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:

BEVANDE CALDE:

- Caffè normale e lungo ottenuto tramite macinazione di grani: grammatura minima gr. 7 per erogazione
- Caffè solubile decaffeinato: grammatura minima gr. 1,50 di prodotto per erogazione
- Caffè macchiato ottenuto tramite macinazione di grani: grammatura minima gr. 7 di caffè e gr. 5 di Latte granulare solubile per erogazione
- Cappuccino ottenuto tramite macinazione di grani: grammatura minima gr. 7 di caffè e gr. 10 di latte granulare solubile per singola erogazione
- Bevanda al cioccolato: grammatura minima utilizzata gr. 30 di prodotto per singola erogazione
- Tè: grammatura minima utilizzata gr. 16 per singola erogazione

BEVANDE FREDDE:

- Acqua minerale naturale e gassata in bottiglia da 0,5 lt.
- n. 1 gusti di bibite in lattina cl. 330
- n. 1 gusto succhi di frutta in brick cl. 200
- n. 1 gusto tè in brick cl. 200

ALIMENTI SOLIDI PRE-CONFEZIONATI:

• Merendine e dolci in genere: semplici, derivati dalla tradizione dolciaria italiana, il contenuto calorico non deve essere superiore a 150 Kcal per porzione. I grassi aggiunti devono essere oli extravergine d'oliva o monoseme, assenza di aromi e coloranti artificiali.

Snak salati a basso contenuto di sodio, i grassi aggiunti devono essere oli extravergine d'oliva o monoseme.

L'ASP si riserva la facoltà, nel corso del Contratto, di richiedere o autorizzare modifiche al "Listino", sulla base di considerazioni inerenti le esigenze delle sedi interessate e/o le richieste degli utenti e/o la disponibilità dei prodotti.

Per esigenze di carattere stagionale o a fronte di mutate preferenze dei consumatori o di cambiamenti nel mercato della distribuzione e nella disponibilità dei prodotti, oppure per proprie ragioni commerciali, lo stesso Concessionario può proporre, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, l'inserimento in Listino di altri prodotti alternativi o integrativi, diversi da quelli previsti dal presente capitolato.

Pertanto, il "Listino" può essere aggiornato nel corso del Contratto su iniziativa dell'ASP o del Concessionario, prevedendo la sostituzione o semplicemente la cessazione della distribuzione per uno o più prodotti presenti in Listino, ovvero l'inserimento e la conseguente distribuzione di nuovi prodotti.

L'erogazione dei nuovi prodotti è consentita al Concessionario solo dopo che l'ASP avrà approvato formalmente l'aggiornamento del "Listino", tenendo anche conto dei prezzi dei prodotti di riferimento tipologicamente corrispondenti o assimilabili già presenti nel "Listino".

Il Concessionario risponde direttamente della completa applicazione della normativa vigente e del rispetto degli obblighi connessi con la Concessione, in particolare in relazione alla qualità dei prodotti in vendita ed alle procedure relative a conservazione, trasporto, manipolazione e distribuzione dei prodotti. In particolare, le procedure di stoccaggio, conservazione e trasporto dei prodotti e quelle di rifornimento dei distributori devono essere eseguite nel rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare.

Il Concessionario è direttamente responsabile della vendita di prodotti avariati, scaduti, adulterati, contenenti sostanze nocive, oppure non correttamente conservati e potenzialmente dannosi: l'Amministrazione è esclusa da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o malattie derivanti dall'ingestione di alimenti o bevande erogati tramite la distribuzione automatica.

Al fine di verificare la qualità e le caratteristiche dei prodotti distribuiti, nonché l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e delle procedure di autocontrollo HACCP, l'ASP si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso di durata del Contratto e senza alcun preavviso, controlli specifici, anche avvalendosi dell'intervento tecnico e specialistico delle Autorità sanitarie competenti. Nel caso sia riscontrata la distribuzione di prodotti avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive, o l'adozione di procedure non conformi alle norme in materia di igiene e sanità, l'ASP addebita al Concessionario le spese sostenute per le analisi e le verifiche tecniche e procede a risolvere il Contratto, ferme restando le conseguenze di natura penale e civile a carico del Concessionario.

ART. 6 - OBBLIGHI GENERALI DELL'ASP

L'ASP assume i seguenti obblighi:

- messa a disposizione del Concessionario delle aree in cui devono essere installati i distributori automatici e le macchine;
- fornitura di energia elettrica e di acqua, necessarie per il funzionamento dei distributori automatici secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili;
- riscaldamento, condizionamento e pulizia degli ambienti dove sono installati i distributori automatici e le macchine;
- ritiro e smaltimento dei rifiuti prodotti in relazione all'utilizzo dei distributori automatici e delle macchine da parte dell'utenza;
- garantire al personale addetto del Concessionario il libero accesso agli spazi concessi per le attività previste dalla Concessione, in particolare per il rifornimento e la manutenzione dei distributori;
- ritiro dei dispositivi di pagamento elettronico distribuiti durante la validità del contratto e consegna degli stessi al Concessionario al termine del contratto, entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta scritta inoltrata dal Concessionario.

ART. 7 - OBBLIGHI GENERALI ED ONERI PER IL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga ad osservare le leggi e i regolamenti che disciplinano l'esercizio di attività previste dalla Concessione, nonché le disposizioni generali dell'ASP che regolano le attività nelle proprie sedi.

Il Concessionario deve possedere tutto quanto legalmente ed amministrativamente necessario, in virtù di norme e regolamenti specifici, per la gestione del servizio di distribuzione automatica e lo svolgimento delle attività connesse: autorizzazioni sanitarie, abilitazioni, licenze, etc..

Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi al rilascio e all'eventuale rinnovo dei relativi provvedimenti autorizzativi e abilitativi o derivanti da adeguamenti normativi.

Il Concessionario deve inoltre essere dotato di **Manuale di autocontrollo, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP**, da produrre alla momento dell'attivazione servizio.

La mancanza delle suddette autorizzazioni o abilitazioni amministrative e/o del Manuale HACCP comporta la revoca della Concessione.

Il Concessionario deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme relative alla sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e prendere di propria iniziativa tutti i provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Il Concessionario è altresì tenuto a:

- comunicare all'ASP, all'atto dell'attivazione della Concessione, i propri riferimenti telefonici l'indirizzo e-mail;
- far osservare al proprio personale addetto le norme di legge e/o amministrative che disciplinano le attività della Concessione, nonché tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato.

E' fatto divieto al Concessionario di:

- installare nei pressi degli spazi concessi qualsiasi macchina o apparecchiatura estranea all'oggetto e alle attività della concessione previste dal Capitolato, nonché materiale promozionale di qualsiasi genere;
- distribuire prodotti e generi diversi da quelli previsti per la concessione.

Eventuali infrazioni ai suddetti divieti, rilevate dall'Amministrazione anche su segnalazione degli utenti del servizio, possono comportare la risoluzione del Contratto.

Per quanto riguarda gli oneri, sono carico del Concessionario le seguenti spese:

- eventuali tasse o imposte dovute per lo svolgimento delle attività previste dalla Concessione;
- eventuali spese e/o tasse per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'uso e dalla manutenzione.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente concessione si applica la Legge 136/2010.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ PER DANNI A TERZI

L'ASP è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione del contratto di cui si tratta:

Il Concessionario si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a persone e cose sia di proprietà dell'Ente che di terzi per manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni, nonché per furti, danni e guasti arrecati da terzi ai distributori.

Pertanto la Ditta dovrà possedere copertura assicurativa per tutti i rischi derivanti dall'installazione dei distributori per la durata dell'intero contratto ivi compresa idonea polizza per incendio - rischio locativo e depositarne copia agli atti dell'Ente all'atto dell'avvio della concessione.

La mancata consegna delle polizze o appendici da parte del Concessionario all'atto dell'attivazione della concessione comporta la revoca della Concessione.

ART. 9 - DUVRI

Con riferimento al D.Lgs.81/2008, si precisa che sono previsti oneri per la sicurezza, necessari all'eliminazione dei rischi da interferenze, per un importo pari ad € 150,00 (IVA esclusa), non soggetti a ribasso, come evidenziato nel **D.U.V.R.I.**, allegato in calce al presente capitolato.

ART. 10 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Concessionario si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell'ASP di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso della Concessione anche dopo la scadenza del contratto.

Tali dati devono essere utilizzati dal Concessionario esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività previste dal capitolato e non possono essere divulgati per nessun motivo.

Il Concessionario deve adottare, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché l'obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nell'esecuzione del Contratto.

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo l'ASP si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

I dati e requisiti raccolti dall'ASP per la concessione del servizio di cui al presente capitolato saranno utilizzati solo per la gestione del contratto di concessione e come tali trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA E REINTEGRO DELLA GARANZIA

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di affidamento della concessione e comunque entro la data fissata per l'inizio del rapporto contrattuale, a garanzia del completo assolvimento di tutti gli obblighi assunti, l'aggiudicatario dovrà costituire una **garanzia definitiva di ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale (valore della concessione), cioè pari ad euro 912,00 (euro novecentododici/00)**, secondo quanto stabilito dall'art.103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, emessa in favore dell'ASP "Don Giovanni Silvestri".

La garanzia suddetta potrà essere prestata in uno dei seguenti modi:

- sotto forma di fidejussione bancaria od assicurativa;
- tramite bonifico bancario, utilizzando il conto corrente intestato alla Tesoreria dell'ASP: IBAN: IT 15 L 08469 41443 000000000743, indicando nella causale la seguente dicitura "Garanzia definitiva per partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, bevande fresche e snack presso gli immobili - C.I.G. _____", riportato sulla prima pagina del presente capitolato.

La garanzia non potrà essere prestata in denaro contante, assegni bancari o circolari.

In caso in cui la garanzia venga prestata tramite fidejussione dovrà prevedere espressamente quanto segue:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere escutibile a "semplice richiesta";
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- validità per almeno 180 giorni oltre la data di affidamento della concessione calcolata dalla data della comunicazione di affidamento di cui sopra.

La mancata costituzione della cauzione definitiva produrrà la decadenza dell'affidamento ai sensi del comma 3 dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora al Concessionario sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, sarà applicata la riduzione del 50% della cauzione, come previsto dall'art.93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Sarà altresì applicata la riduzione del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, qualora il Concessionario sia in possesso di registrazione EMAS o del 20% se in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Per usufruire dei suddetti benefici è indispensabile allegare alla cauzione copia delle certificazioni o della registrazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti capoversi.

Si precisa che nel caso di Imprese riunite o consorziate ai sensi dell'art. 2602 del C.C., per copia usufruire del suddetto beneficio, ogni impresa dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445 nella quale si attesti il possesso di certificazione di sistema di qualità.

Nel caso in cui l'ASP si rivalga sulla cauzione secondo quanto previsto al successivo articolo 12 del presente capitolato, il Concessionario dovrà provvedere a reintegrarla entro i termini che saranno comunicati dall'ASP stessa.

ART. 12 – PENALI

Qualora per qualsiasi motivo imputabile alla Ditta affidataria, le clausole del presente capitolato non venissero rispettate, l'Ente potrà applicare le penali di seguito specificate:

- per prestazioni incomplete o non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, penale pari ad € 100,00;
- per distribuzione di generi alimentari non previsti nel presente capitolato e non autorizzati dall'Ente, penale pari ad € 100,00;
- per ritardi ad intervenire a seguito di chiamata per guasto o per esaurimento di prodotti, penale pari ad € 100,00;
- per mancata attivazione e mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP, penale pari ad € 200,00;
- per installazione di attrezzature non corrispondenti a quelle richieste e/o autorizzate dall'Ente committente, penale pari ad € 200,00;
- carenze igieniche rilevate o segnalate sia relativamente ai distributori che ai prodotti posti in vendita con i distributori medesimi, penale pari ad € 200,00;
- in ogni altro caso di inadempimento, inesatto adempimento o comunque inosservanza di taluno degli obblighi contrattuali assunti, penali pari ad un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00;

Le violazioni al presente Capitolato verranno contestate per iscritto alla Ditta a mezzo raccomandata AR. Dopo aver preso visione delle eventuali controdeduzioni che dovranno pervenire entro i termini fissati nella comunicazione di contestazione, l'Ente deciderà se procedere o meno con l'applicazione delle penali, che verranno addebitate sulla cauzione.

Rimane, in ogni caso, riservato all'Ente il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, oltretutto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, anche "di fatto e di diritto" ex art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento dei danni ricevuti, ad insindacabile giudizio dell'Ente, al verificarsi dei seguenti casi:

- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da caso fortuito o forza maggiore;
- cessione del contratto o subappalto;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, fallimento, concordato preventivo;
- quando a carico del fornitore sia stato avviato procedimento penale per frode o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale o per delitti finanziari;
- gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni del presente capitolato.

Nei casi sopra previsti l'Ente, per esercitare la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto in qualsiasi momento, deve contestare con comunicazione scritta il verificarsi di una delle condizioni che risolvono il contratto per inadempimento e dichiarare di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui sopra.

In caso di risoluzione del contratto, l'Ente potrà procedere con l'incameramento della cauzione, fatti salvi i maggiori danni.

L'Ente, fatti salvi i maggiori danni e l'applicazione della clausola risolutiva espressa, potrà inoltre rivalersi sulla cauzione a copertura delle spese per una nuova procedura di affidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento della Ditta.

ART. 14 – CESSIONE-SUBAPPALTO

E' fatto divieto di cedere o subappaltare in tutto o in parte il contratto di cui trattasi.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia la competenza è attribuibile esclusivamente al Foro di Bari. Non è ammesso il ricorso ad arbitri.

ART. 16 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si rimanda alle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Massimo LICCI)



161
22/06/2018

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Oggetto dell'appalto

Installazione e gestione distributore generi alimentari e bevande

Azienda Committente / Affidatario

A.S.P. Don GIOVANNI SILVESTRI

Castellana Grotte (BA) - Largo San Giuseppe n. 7

Datore di Lavoro Committente / Affidatario

Avv. Massimo Licci

Luoghi presso cui si svolgerà il servizio oggetto d'appalto

Edificio sede dell'A.S.P. - Castellana Grotte - Largo San Giuseppe n. 7

Rev.	Motivazione	Data
1 ^a stesura	Redazione iniziale	4/6/2018
01	Aggiornamento n. 1	
02	Aggiornamento n. 2	
03	Aggiornamento n. 3	

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	Rev.	1 ^a stesura
	Data	4.6.2018
	Pag. 2	

Indice

Indice	2
Premessa	3
Aggiornamento del DUVRI	4
PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI	5
PARTE 2 - AREE DI LAVORO DOVE VERRANNO SVOLTE LE ATTIVITA'	5
PARTE 3 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ AFFIDATE IN APPALTO E DATI DELLA DITTA AFFIDATARIA DEI SERVIZI / APPALTATRICE / UTILIZZATRICE	6
PARTE 4 - VERIFICA E COORDINAMENTO RISCHI INTERFERENZIALI	7
PARTE 5 - COSTI SOSTENUTI PER LA SICUREZZA	15
DICHIARAZIONE	16

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	Rev.	1^a stesura
	Data	4.6.2018
	Pag. 3	

Premessa

Il presente documento, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, ha lo scopo di valutare le interferenze e non i rischi legati alle singole attività o lavorazioni che si possono verificare nell'affidamento di lavorazioni ad aziende appaltatrici e/o lavoratori autonomi. Nel seguito del presente documento vengono definite le misure da adottare per eliminare o dove non possibile ridurre al minimo tali interferenze, ed i relativi costi per la sicurezza, da inserire nel contratto di appalto. Prima dell'affidamento di lavori in appalto, il datore di lavoro Committente / Affidatario ha l'onere, ai sensi dell'art. 26 comma 1 let. a), di verificare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle aziende appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera. Alle aziende appaltatrici ed ai lavoratori autonomi, inoltre, verranno richieste informazioni relative alla attività specifica finalizzate alla elaborazione del presente documento ed alla promozione della cooperazione e coordinamento. In particolare, rappresentano informazioni utili all'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischio da interferenze ed alla attività di cooperazione e coordinamento a cui hanno l'obbligo di partecipare anche i datori di lavoro delle aziende appaltatrici ed i lavoratori autonomi:

- l'organigramma della sicurezza (Datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, Medico competente)
- l'elenco dei lavoratori impiegati nelle attività previste in appalto (nominativo, mansione e qualsiasi altra informazione possa essere utile per tutelare la salute e la sicurezza di tutti i soggetti impiegati)
- l'elenco delle macchine, attrezzature ed impianti da utilizzare
- l'elenco delle sostanze, prodotti e preparati da utilizzare
- la descrizione dei rischi specifici relativi alla attività (rumore, vibrazioni, possibile propagazione negli ambienti di lavoro di prodotti chimici, ecc.)
- elenco degli addetti alla gestione delle emergenze, all'antincendio ed al primo soccorso.

Le aziende appaltatrici ed i lavoratori autonomi verranno adeguatamente coordinati ed informati dal Datore di lavoro Committente / Affidatario attraverso riunioni di coordinamento prima e durante l'esecuzione delle opere. Durante tali riunioni, alle quali parteciperanno il Datore di lavoro ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell'azienda Committente / Affidatario, i Datori di lavoro ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle aziende appaltatrici ed i lavoratori autonomi coinvolti, verranno discussi il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischio da interferenze, le procedure organizzative e le misure da adottare per eliminare i rischi conseguenti alle interferenze, nonché i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le aziende ed i lavori autonomi sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività previste in appalto (art. 26

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	Rev.	1 ^a stesura
	Data	4.6.2018
	Pag. 4	

comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008).

Durante l'esecuzione delle attività, le aziende appaltatrici ed i lavoratori autonomi avranno l'obbligo di attuare le misure di sicurezza previste e di informare preventivamente ed in tempi utili ad adottare le necessarie misure di cooperazione e coordinamento, il datore di lavoro Committente / Affidatario, qualora sopraggiungessero esigenze di qualsiasi natura tali da rendere necessarie modifiche al presente documento ed alle misure di cooperazione e coordinamento già in atto. Non dovranno, per nessun motivo, essere eseguite attività da parte di aziende appaltatrici e lavoratori autonomi non segnalate ed autorizzate dal datore di lavoro Committente / Affidatario o per le quali il datore di lavoro non dispone di tutte le informazioni utili alla cooperazione e coordinamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008, che sancisce il principio della cooperazione e del coordinamento per le aziende committenti e per le aziende ed i lavoratori autonomi appaltatori. Le aziende appaltatrici dovranno porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito alle misure e procedure di prevenzione e protezione discusse durante le riunioni di coordinamento e presenti nei documenti di sicurezza.

I soli casi in cui il DUVRI non va prodotto, come stabilito dal comma 3 bis dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n 106, sono i seguenti:

1. appalti di servizi di natura intellettuale;
2. mere forniture di materiali o attrezzature;
3. lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del Testo Unico.

Per il caso specifico, con tale documento si intende regolamentare da parte della Società concedente le attività svolte dalle Società affidatarie di servizi all'interno del centro sportivo negli ambienti che, per naturali esigenze operative, rimarranno di uso comune assumendo a carico della predetta Società concedente gli oneri della manutenzione ordinaria dell'intero organismo edilizio.

Aggiornamento del DUVRI

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenze deve essere aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	Rev.	1 ^a stesura
	Data	4.6.2018
	Pag. 5	

PARTE 1 -INFORMAZIONI GENERALI

Anagrafica Azienda Committente / Affidatario

Ragione Sociale	A.S.P. Don GIOVANNI SILVESTRI
Sede Legale	Castellana Grotte (BA) - Largo San Giuseppe n. 7
C. Fisc. / P. IVA	80006570727 / 03934590724
Datore di Lavoro	Avv. Massimo Licci

PARTE 2 - AREE DI LAVORO DOVE VERRANNO SVOLTE LE ATTIVITA'

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

La Residenza Protetta Don Giovanni Silvestri di Castellana Grotte è ubicata nel centro abitato del paese in Largo San Giuseppe. Il sito è normalmente illuminato di luce naturale ed artificiale ed è dotato di servizi igienici. L'edificio è una costruzione d'epoca, ex convento, attigua ad una chiesa anch'essa d'epoca. Strutturalmente è costituita da un chiostro centrale e da un unico corpo di fabbrica che lo circonda su tutto il perimetro e si sviluppa su due piani, entrambi fuori terra, con muri portanti.

1- AREE ESTERNE e PIANO TERRA

INGRESSO

La scalinata esterna, in pietra, è composta da 12 gradini aventi pedata da cm 30 ed alzata di cm 12; lateralmente vi è un corrimano ad altezza di cm 90 dal suolo. Il portone di ingresso è in legno con apertura verso l'interno di cm 90; sulla soglia vi è un gradino di 15 cm ed a seguire vi sono due gradini. L'illuminazione artificiale è data da una lampada di tipo al neon posta a soffitto in posizione centrale e vi è l'illuminazione d'emergenza. Il disimpegno è separato dal chiostro per mezzo di una porta a vetri a doppia anta di modulo cm 75.

CHIOSTRO

La pavimentazione è in pietra con un porticato corrente sul perimetro e la parte centrale a cielo aperto. Vi è una sirena di allarme del sistema antincendio con un pulsante di emergenza e sono dislocati n. 3 estintori e n. 2 idranti a parete. L'illuminazione artificiale è data da n. 4 lampade a neon poste agli angoli del porticato.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	Rev.	1^ stesura
	Data	4.6.2018
	Pag. 6	

**PARTE 3 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ AFFIDATE IN APPALTO E DATI DELLA DITTA
AFFIDATARIA DEI SERVIZI / APPALTATRICE / UTILIZZATRICE**

Ragione Sociale	
Sede Legale	
P.IVA	
Datore di Lavoro	

FASI DI LAVORO	• Installazione in sito che sarà individuato dalla Dirigenza di uno o più distributori automatici di cibi e bevande • Rifornimento periodico degli alimenti e bevande • Operazioni di manutenzione ordinaria degli apparati.
Personale Incaricato	Addetti ditta appaltatrice
Macchine / Attrezzature	Attrezzi manuali e carrellino
RISCHI SPECIFICI presenti nelle fasi di lavoro	☐ Agenti Chimici pericolosi ☐ Agenti Cancerogeni ☐ Agenti Biologici ☐ Radiazioni Laser ☐ Radiazioni Ionizzanti ☐ Radiazioni non ionizzanti ☐ Carichi sospesi ☒ Rumore ☐ Vibrazioni ☐ gas tossici ☐ organi meccanici in movimento ☐ lavoro in quota

Durata del contratto	anni ____
Canone mensile	Vedasi contratto
Costi per la sicurezza complessivi non soggetti a ribasso	€ 150,00 oltre IVA

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	Rev.	1 ^a stesura
	Data	4.6.2018
	Pag. 7	

PARTE 4 - VERIFICA E COORDINAMENTO RISCHI INTERFERENZIALI

Criteri adottati per l'individuazione dei rischi conseguenti alle interferenze

L'individuazione dei rischi di esposizione costituisce una operazione che deve portare a definire la presenza di pericoli, che possono comportare un reale rischio di esposizione per quanto attiene la sicurezza e la salute del personale addetto. A tal proposito saranno esaminate:

- le modalità operative seguite nell'esecuzione delle attività (es. manuale, automatica, strumentale) ovvero dell'operazione (a ciclo chiuso, in modo segregato o comunque protetto, ecc.);
- l'entità delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e delle quantità dei materiali utilizzati nella giornata lavorativa;
- l'organizzazione dell'attività (es. tempi di permanenza nell'ambiente di lavoro);
- la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione e protezione, previste per lo svolgimento delle lavorazioni.

Si rileva il concetto secondo cui vanno individuati i rischi che derivano non tanto dalle intrinseche potenzialità di *rischio delle sorgenti* (macchine, impianti, ecc.) quanto i potenziali *rischi residui* che permangono tenuto conto delle modalità operative seguite, delle caratteristiche dell'esposizione, delle protezioni collettive e misure di sicurezza esistenti (es. schermatura, segregazione, protezioni intrinseche, ventilazione, isolamento acustico, segnaletica di sicurezza o di pericolo, ecc.), nonché dagli ulteriori interventi di protezione. In conclusione, si vuole individuare ogni *rischio di esposizione* per il quale le modalità operative non ne consentano una *gestione controllata (rischi residui)*

Pertanto, la valutazione dei rischi è effettuata in modo totalmente mirato alla natura dei lavori che verranno svolti, ma limitatamente agli aspetti relativi alla gestione delle possibili interferenze lasciando ai datori di lavoro del personale impegnato i compiti di valutare i rischi specifici delle attività delle aziende.

Obiettivo della valutazione

Obiettivo della presente valutazione è realizzare uno strumento in grado di permettere al Datore di Lavoro Committente / Affidatario di individuare i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute del lavoratore, e di pianificarne l'attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di verificarne l'efficacia e l'efficienza. In tale contesto si potranno confermare le misure di prevenzione già in atto o decidere di modificarle, per migliorarle in relazione alle innovazioni di carattere tecnico od organizzativo sopravvenute in materia di sicurezza. Tali misure di prevenzione comprendono:

- prevenzione dei rischi professionali

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	Rev.	1 ^a stesura
	Data	4.6.2018
	Pag. 8	

- informazione dei lavoratori
- formazione professionale dei lavoratori.

Pertanto, nei casi in cui non risulti possibile eliminare i rischi, essi dovranno essere diminuiti nella misura del possibile e si dovranno tenere sotto controllo i rischi residui. In una fase successiva, nell'ambito del programma di revisione della valutazione, tali rischi residui saranno nuovamente valutati e si prenderà in considerazione la possibilità di eliminarli o ridurli ulteriormente alla luce dei progressi sopravvenuti in materia di sicurezza. In questo ambito, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati, la valutazione dei rischi si configura, quindi, come una attività continua, non fine a se stessa, ma permanente nel tempo.

Elenco dei fattori di rischio

Nel seguito si elencano i fattori di rischio che sono stati presi in considerazione per la valutazione dei rischi interferenziali e per la definizione delle misure relative alla loro eliminazione o riduzione.

Rischi per la Sicurezza	
Strutture <i>Rischi da carenze strutturali dell'Ambiente di Lavoro</i>	Altezza dell'Ambiente
	Superficie dell'Ambiente
	Volume dell'Ambiente
	Illuminazione (normale e in emergenza)
	Pavimenti (lisci o sconnessi)
	Pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura)
	Viabilità interna, esterna; movimentazione manuale dei carichi
	Solai (stabilità)
	Soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata)
	Botole (visibili e con chiusura a sicurezza)
	Uscite (in numero sufficiente in funzione del personale)
	Porte (in numero sufficiente in funzione del personale)
	Locali sotterranei (dimensioni, ricambi d'aria)
Macchine ed attrezzature <i>Rischi da carenze</i>	Protezione degli organi di avviamento
	Protezione degli organi di trasmissione
	Protezione degli organi di lavoro
	Protezione degli organi di comando

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	Rev.	1 ^a stesura
	Data	4.6.2018
	Pag. 9	

	Macchine con marchio CE	
	Macchine rispondenti ai requisiti di sicurezza	
	Protezione nell'uso di apparecchi di sollevamento	
	Protezione nell'uso di ascensori e montacarichi	
	Protezione nell'uso di apparecchi a pressione (bombole e circuiti)	
	Protezione nell'accesso a vasche, serbatoi e simili	
Impianti Elettrici <i>Rischi da carenza di sicurezza</i>	Idoneità del progetto	
	Idoneità d'uso	
	Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio o di esplosione	
	Impianti speciali a carattere di rindondanza	
Incendio-Esplosioni <i>Rischi da incendio e/o esplosione</i>	Presenza di materiali infiammabili d'uso	
	Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e di areazione)	
	Presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche strutturali e di ricambi d'aria)	
	Carenza di sistemi antincendio	
	Carenza di segnaletica di sicurezza	

	Rischi per la Salute	
Agenti Chimici	Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a: 1. ingestione 2. contatto cutaneo 3. inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di polveri, fumi, nebbie, gas e vapori	
Agenti Fisici <i>Rischi da esposizione a grandezze fisiche che</i>	Rumore (presenza di apparecchiature rumorose durante il ciclo operativo e di funzionamento con propagazione dell'energia sonora nell'ambiente di lavoro) Vibrazioni (presenza di apparecchiatura e/o strumenti vibranti con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta) Radiazioni non ionizzanti (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse) Microclima (carenze nella climatizzazione dell'ambiente per quanto attiene alla temperatura, umidità relativa, ventilazione, calore radiante, condizionamento)	

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	Rev.	1 ^a stesura
	Data	4.6.2018
	Pag. 10	

	Illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro in relazione alla tipologia della lavorazione fine, finissima, ecc.) VDT (non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali relative a posizionamento, illuminotecnica, postura, microclima) Radiazioni ionizzanti
	Emissione involontaria (impianto di condizionamento, emissioni di polveri organiche, ecc.) Emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, ecc.) Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego per ricerca sperimentale in 'vitro' o in sede di vera e propria attività produttiva (biotecnologie)
	Emissione incontrollata di materie prime nel ciclo produttivo Emissione incontrollata di materie ausiliarie nel ciclo produttivo Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego nel ciclo produttivo Emissione incontrollata da componenti strutturali (es. amianto, ecc.) Emissione incontrollata da componenti impiantistiche (es. PCB, ecc.)

Rischi Trasversali	
Organizzazione del Lavoro	Processi di Lavoro usuranti (es. lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno)
	Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute (es. programmi di controllo e monitoraggio)
	Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza
	Procedure adeguate per far fronte a incidenti e a situazioni di emergenza
	Movimentazione manuale dei carichi
	Lavoro ai VDT
Fattori Psicologici	Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro
	Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità
	Complessità delle mansioni e carenza di controllo
	Reattività anomala a condizioni di emergenza
Fattori Ergonomici	Fattori Ergonomici
	Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni
	Conoscenze e capacità del personale
	Norme di comportamento
	Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	Rev.	1 ^a stesura
	Data	4.6.2018
	Pag. 11	

Valutazione

INTERFERENZE		
Fase Lavorativa		Azienda
Intervento di installazione, ricarica e manutenzione distributori automatici		
Interferenza dovuta a utilizzo contemporaneo di:	Mezzi, Attrezzature e impianti	SI
	Servizi	NO
	Apprestamenti di Sicurezza	NO
	Prodotti Usati	NO
	Aree di lavoro	SI
	Vie di accesso, piazzali e parcheggi	SI
	Aree di stoccaggio	NO
Compatibilità delle Attività Interferenti	Le interferenze tra le attività del Committente e dell'Appaltatore sono da considerarsi a contatto NON rischioso; è consigliabile, tuttavia, definire le misure di prevenzione per la sicurezza ed i relativi costi. Bisognerà svolgere le attività in orari appositamente concordati fra le varie aziende al fine di evitare o ridurre al minimo le eventuali interferenze tranne i casi di interventi da eseguirsi con urgenza.	

Misure per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze	
Utilizzo di servizi	La ditta appaltatrice dovrà evitare affollamenti di personale e pacchi nelle aree di utilizzate dagli ospiti; potrà utilizzare i servizi igienici del sito, evitando di sovrapporsi in maniera dannosa ai dipendenti della Committente o di altre imprese appaltatrici
Utilizzo di apprestamenti di sicurezza	p.m.
Utilizzo di aree di lavoro	La ditta appaltatrice dovrà utilizzare solo gli spazi assegnatigli
Utilizzo di vie di accesso, piazzali, parcheggi	Durante la riunione di coordinamento si inviterà la ditta appaltatrice ad accedere in tali luoghi nel pieno rispetto delle disposizioni concordate con la Committente al fine di evitare interferenze con le ordinarie attività della stessa Committente
Utilizzo di aree di stoccaggio	Potranno essere utilizzate aree limitrofe alla zona di posizionamento dei distributori purché non si crei intralcio alle attività della

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	Rev.	1ª stesura
	Data	4.6.2018
	Pag. 12	

	Committente o di altre ditte appaltatrici / lavoratori autonomi
Documenti di riferimento	Verbale di Formazione (obbligo di informazione ai lavoratori per le attività specifiche)
	Verbale Riunione di Coordinamento
	Lay-out descrittivi ambienti di lavoro
Utilizzo di servizi	La ditta appaltatrice dovrà evitare affollamenti di personale e pacchi nelle aree di utilizzate dagli ospiti; potrà utilizzare i servizi igienici del sito, evitando di sovrapporsi in maniera dannosa ai dipendenti della Committente o di altre imprese appaltatrici

Soggetti di riferimento per la gestione del primo soccorso

Committente / Impresa Appaltatrice	Addetti al Primo Soccorso
Azienda Pubblica di servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri"	Pace Maria

Soggetti di riferimento per la gestione dell'evacuazione e dell'antincendio

Committente / Impresa Appaltatrice	Addetti all'emergenza antincendio
Azienda Pubblica di servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri"	Intini Domenico
	Pace Maria
	Latrofa Rosa

Numeri telefonici utili

Polizia	113 / 0804963980
Carabinieri	112 / 0804965100
Ambulanza – Pronto Soccorso	118 / 0804999111
Polizia Municipale	080 4911014
Vigili del Fuoco – VV. F.	115 / 0804911222
Direzione Provinciale del Lavoro	080 5464111
ENEL - Servizio Guasti	800900800 / 800803500
ITALCOGIM - Gas (segnalazione guasti)	800510171
ACQUEDOTTO PUGLIESE (segnalazione guasti)	800735735
Telecom (segnalazione guasti)	187

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	Rev.	1 ^a stesura
	Data	4.6.2018
	Pag. 13	

Misure integrative per la eliminazione o riduzione dai rischi da interferenze

A seguito dei rischi individuati, vengono impartite le seguenti ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:

- nell'ambito dello svolgimento di attività, il personale della ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore, la data di assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detto tesserino;
- i lavoratori della ditta appaltatrice devono essere distinguibili dalle altre persone presenti nelle strutture indossando tute da lavoro o camici riportanti indicazione relative alla univoca individuazione della ditta o eventualmente al tipo di servizio erogato;
- sarà osservato l'assoluto divieto di fumare durante le attività lavorative;
- sarà osservato l'assoluto divieto di portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal Datore di Lavoro Committente;
- è necessario che il Datore di lavoro della ditta appaltatrice si coordina con il committente per definire le norme comportamentali in caso di emergenza e evacuazione;
- in caso di percezione di un potenziale pericolo occorrerà avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza.

Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:

- i percorsi di esodo sono individuati e segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli installati in numero e posizione adeguata;
- i presidi antincendio e la cassetta pronto soccorso con i contenuti previsti dal D.M. 388/2003 sono segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli installati in numero e posizione adeguata;
- i nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze e pronto soccorso della ditta appaltatrice devono essere comunicati alla committente al fine del coordinamento dell'emergenza;
- i mezzi di estinzione sono correttamente mantenuti e sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

Barriere architettoniche / presenza di ostacoli

Tutti gli interventi operati dalla ditta appaltatrice non devono creare barriere architettoniche o ostacoli

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	Rev.	1 ^a stesura
	Data	4.6.2018
	Pag. 14	

alla percorrenza dei luoghi non assoggettati all'intervento; pertanto, occorrerà segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti. Attrezzature e materiali dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo. Il deposito, anche se temporaneo, non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine dell'intervento.

Rischio caduta materiali dall'alto

p.m.

Apparecchi elettrici, collegamenti alla rete elettrica, interventi sugli impianti elettrici

L'Appaltatore deve utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, ecc.) ed apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE) ed in buono stato di conservazione e manutenzione e dovrà utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte e non dovrà fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni. E' ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti; contrariamente, devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme vigenti. L'appaltatore deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro. Se si rendesse necessario l'uso di prolunghe e ciabatte l'appaltatore ha l'obbligo di collocarle in modo da escludere il rischio di inciampo e/o schiacciamento dei cavi o dei tubi e di segnalare e/o utilizzare appropriate protezioni in caso di attraversamento di zone di transito pedonale.

Interruzione alla fornitura di energia elettrica, gas ed acqua.

p.m.

Depositi, Magazzini e Locali in genere

La destinazione a deposito e/o magazzino di locali in possesso della Committente deve essere preventivamente autorizzata e l'esecuzione di attività all'interno di essi è subordinata al parere favorevole espresso dalla Committente.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	Rev.	1 ^a stesura
	Data	4.6.2018
	Pag. 15	

Uso di prodotti Chimici

p.m.

Emergenza per lo sversamento di sostanze chimiche

p.m.

Fiamme libere

p.m.

PARTE 5 - COSTI SOSTENUTI PER LA SICUREZZA

Di seguito si indicano i costi che verranno sostenuti per la sicurezza relativamente alle interferenze ed alle caratteristiche dei lavori e dei servizi forniti. Tali costi consistono in attività di formazione del personale e misure per eliminare o, dove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo, i rischi da interferenze. Di seguito si riporta il quadro dei costi analitici:

Interferenze	Misure per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze	U.M.	Quantità	Costo unitario €	Costo totale €
ATTIVITÀ DEI LAVORATORI DELL'IMPRESA APPALTATRICE CHE INTERFERISCONO CON L'ATTIVITÀ DEI LAVORATORI DELL'IMPRESA COMMITTENTE E/O DI ALTRI SOGGETTI CHE OPERANO NEL LUOGO INTERESSATO DAL SERVIZIO	Cartellonistica di segnaletica di zona operativa ove è vietato l'accesso durante le operazioni manutentive	n.	5	10,00	50,00
	Formazione ed informazione del personale (riunione di cooperazione e coordinamento)	n.	1	100,00	100,00
TOTALE COSTI [€]	150,00				

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	Rev.	1 ^a stesura
	Data	4.6.2018
	Pag. 16	

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Avv. Massimo Licci, in qualità di Datore di lavoro e Legale rappresentante dell'Azienda Committente dell'attività oggetto del presente D.U.V.R.I., da svolgersi presso la struttura sita in Castellana Grotte al largo S. Giuseppe n. 7,

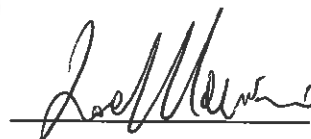
DICHIARA

- di aver elaborato il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze;
- che provvederà alla revisione del piano per:
 - ☐ esplicita e motivata richiesta del Datore di lavoro dell'Appaltatore / lavoratore autonomo;
 - ☐ la necessità di operare lavori non contemplati dal presente piano;
 - ☐ esplicita e motivata richiesta del R.L.S. dell'impresa appaltatrice o utilizzatrice;
- il costo degli oneri per la sicurezza per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze
NON SOGGETTI AD ALCUNA RIDUZIONE è pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00).

Castellana Grotte,

Per l'Impresa Committente / Affidataria

Datore di lavoro



Per l'impresa appaltatrice / utilizzatrice

Datore di lavoro

R.L.S.
